

ORDINANZA n. 1/2025

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA

Il Direttore Territoriale Calabria

VISTO Il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;

VISTI, segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;

VISTA la l. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;

VISTA la l. n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;

VISTI la l. 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO il d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. del 5 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'art. 4, co. 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il d.lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTA la l. n. 33 del 22 ottobre 2012 recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;



VISTO il d.l. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante "Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali";

VISTO che ai sensi dell'art. 705 del Codice della Navigazione, la Società di gestione aeroportuale SACAL S.p.A. è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;

VISTA la Convenzione di gestione totale n. 69717/DG tra ENAC e SACAL S.p.A, sottoscritta in data 7 luglio 2017 ed approvata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'affidamento della gestione totale dell'Aeroporto di Reggio Calabria a SACAL S.p.A;

CONSIDERATO che l'art. 5 co. 3 del Codice della Strada stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli artt. 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

CONSIDERATA la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, *rectius* Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;

TENUTO CONTO che SACAL S.p.A. è il gestore aeroportuale (di seguito Società di gestione) a cui è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;

RITENUTO che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

TENUTO CONTO che alla Direzione Territoriale Calabria (di seguito Direzione Territoriale), anche attraverso l'Ufficio Aeroportuale di Reggio Calabria, compete vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Reggio Calabria (di seguito aeroporto) al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che l'art. 1 della legge n. 33 del 22 ottobre 2012, recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con Ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;



VISTA la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 5 febbraio 2024, che stabilisce le “Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area *landside* all’interno del sedime aeroportuale” (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area *landside*, ovvero nelle strade interne aperte all’uso pubblico, con particolare riferimento all’istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all’adozione di procedimenti uniformi per l’irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;

VISTA la disposizione del Direttore Generale ENAC ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare l’Ordinanza n. 2 del 06/06/2024, avente ad oggetto la “Disciplina della circolazione e sosta nelle aree aperte al pubblico – *landside*”, con le relative planimetrie, al fine di allinearne i contenuti ai criteri di omogeneità definiti dalle summenzionate “Linee guida”;

SENTITI i soggetti interessati, segnatamente la Società di gestione, in ottemperanza a quanto dispone l’art. 6 co. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., nonché Carabinieri, Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Comando di Polizia Locale di Reggio Calabria;

SENTITO altresì il Comune di Reggio Calabria (Settore P.M. e Viabilità - Ufficio Tecnico del Traffico), con riferimento, tra l’altro, alla predisposizione delle aree di sosta breve, ai corrispettivi per essa (art. 9) e all’esercizio del potere sanzionatorio (note prot. ENAC 190966/2024 e 5018/2025);

ORDINA

Art. 1 Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all’uso pubblico dell’aeroporto, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2 Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all’uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul “Nuovo Codice della Strada”, salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l’accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, sosti o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all’art. 1 della presente ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture



aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.

Art. 3 Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
3. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.
4. La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 12 della presente Ordinanza.

Art. 4 Passaggi Pedonali

1. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi alla aerostazione o spostarsi dall'aerostazione ai parcheggi.

Art. 5 Limiti di Velocità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 12 della presente Ordinanza.



Art. 6 Viabilità

1. Nell'area antistante l'aerostazione, vengono individuate come da planimetrie allegatae (Tav. 1 e Tav. 2):
 - a) n. 1 corsia riservata esclusivamente all'accesso di bus, taxi, NCC e veicoli autorizzati alla sosta temporanea nelle aree riservate di cui all'art. 7, co. 6, lett. a).
 - b) n. 1 corsia esclusivamente dedicata allo scorrimento degli altri veicoli.

Dette corsie vengono individuate con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
2. Nelle aree riservate, delimitate da segnaletica di colore giallo, è consentita la sosta temporanea e la fermata esclusivamente ai veicoli ai quali la predetta segnaletica fa riferimento.
3. Per i mezzi di servizio di ENAC e degli Enti di Stato operanti in aeroporto si applica l'art. 7, co. 6, lett. a).
4. Lungo la viabilità esterna del sedime aeroportuale è installato un sistema di controllo automatizzato degli accessi mediante una lettura delle targhe in entrata ed uscita che consente il calcolo del tempo di sosta e parcheggio dei veicoli nelle aree di "sosta breve" appositamente delimitate e riportate nella planimetria allegata (Tav. 3). Tali aree di sosta breve sono ricomprese tra quelle del successivo art. 7 ("Aree di sosta e di parcheggio").
5. I mezzi di soccorso hanno precedenza su tutti gli altri veicoli. La viabilità dedicata ai mezzi di soccorso è indicata da segnaletica verticale apposta all'accesso delle corsie riservate, di cui al co. 1 del presente articolo.

Art. 7 Aree di sosta e di parcheggio

1. Sono istituite aree di sosta e aree destinate al parcheggio dei veicoli, indicate nelle planimetrie allegatae, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
2. Vengono destinati parcheggi gratuiti alle persone con disabilità, delimitate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale di colore giallo (Tav. 2).
3. Nelle aree riservate, delimitate da segnaletica di colore giallo, è consentita la sosta temporanea e la fermata esclusivamente dei veicoli ai quali la predetta segnaletica fa riferimento.
4. Al livello partenze, vengono individuate come da planimetria allegata (Tav. 1):
 - a) n. 1 area a pagamento (parcheggio centrale) dedicata all'accosto, alla sosta e allo scorrimento degli altri veicoli, ad accesso e uscita controllati con n. 2 barriere in ingresso e n. 2 in uscita.



La delimitazione e le condizioni di utilizzo delle aree di cui sopra sono rese note al pubblico mediante apposita segnaletica stradale e pannelli informativi a cura di SACAL S.p.A.

- b) Intorno al parcheggio centrale e accanto alla corsia di scorrimento sono riservate aree per sosta breve gratuita (Tav. 2). Il gestore disciplina limiti temporali, comunque non inferiori a dieci minuti, per la sosta breve gratuita dandone ampia visibilità all'ingresso dell'area, in corrispondenza del sistema a sbarre e all'interno dell'area stessa, nonché sul sito internet dell'aeroporto.
In tale area ulteriori veicoli possono essere autorizzati alla sosta temporanea o al carico e scarico merci.
 - c) n. 1 area (parcheggio pinetina) dedicata alla sosta ed al parcheggio di autonoleggi ed abbonati, ad accesso e uscita controllati ad accesso e uscita controllati con n. 2 barriere in ingresso e n. 2 in uscita, area il cui utilizzo è disciplinato dalla SACAL S.p.A con proprio regolamento, chiaramente esposto all'ingresso dell'area, in corrispondenza del sistema a sbarre e all'interno dell'area stessa.
 - d) n. 2 aree (parcheggio C e D) dedicate alla sosta ed al parcheggio dei veicoli degli operatori aeroportuali, degli handler e dei vettori (Tav. 1), aree in cui è consentito l'accesso solo ai possessori di Tesserino d'Ingresso Aeroportuale.
5. Le aree di sosta nei parcheggi riservati al servizio TAXI e NCC sono quelli indicati all'interno della planimetria allegata, nell'area antistante l'aerostazione (Tav. 2). Le operazioni possono avvenire esclusivamente nelle aree precisate nella predetta planimetria.
6. Nelle aree interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Reggio Calabria:
- a) i parcheggi riservati alla sosta dei veicoli dell'ENAC, degli Enti di Stato operanti in aeroporto e degli altri mezzi autorizzati, sono individuati con strisce di colore giallo e con l'indicazione, mediante simbolo o iscrizione e segnaletica verticale ed orizzontale dell'Ente di Stato o della società autorizzata a cui sono riservati.
 - b) Per fruire dei predetti parcheggi riservati, i veicoli di servizio privi dei colori di istituto degli Enti di Stato devono esporre, sul cruscotto o comunque in modo ben visibile sul veicolo, il contrassegno rilasciato dall'ENAC –Direzione Territoriale Calabria – Ufficio Aeroportuale di Reggio Calabria (Tav. 4).
 - c) Tale contrassegno è rilasciato previa richiesta dell'Ente di Stato interessato, corredata da copia del documento di circolazione che attesti l'appartenenza del veicolo all'Amministrazione richiedente.
7. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono sottoposte dalla Società di gestione aeroportuale alla Direzione Territoriale per la successiva approvazione. In caso di approvazione, si procede al recepimento delle stesse aggiornando l'ordinanza e le relative planimetrie e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.



8. La Società di gestione, in qualità di concessionaria, ha la facoltà di assegnare i singoli stalli a determinati soggetti all'interno dei parcheggi riservati di cui ai commi precedenti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale Calabria – Ufficio Aeroportuale di Reggio Calabria, che vigila affinché siano rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione, equa competitività, rotazione e parità di accesso ai beni e alle infrastrutture aeroportuali.
9. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree di sosta e di parcheggio, istituite presso l'aeroporto, mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
10. È fatto assoluto divieto di sosta e di parcheggio nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate nelle planimetrie allegate, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.
11. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'art. 12 della presente Ordinanza.

Art. 8

Disciplina parcheggi persone con disabilità

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 7, sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della Società di gestione, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.
2. La Società di gestione provvede a realizzare le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
3. I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al co. 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale.
4. Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'art. 12 della presente Ordinanza.

Art. 9

Corrispettivi per la sosta

1. I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'art. 7, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione.
2. La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in



maniera chiara e accessibile. I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto.

3. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi.
In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti.

Art. 10

Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.
2. Al di fuori dei casi previsti dal co. 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale nonché all'Ufficio Aeroportuale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.
3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.
4. La Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione *ex ante* al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 11

Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12, co. 1 del Codice della Strada.



3. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'art. 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.

ART. 12 Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'art. 1174.
3. Ogni eventuale sanzione deve essere comunicata all'ENAC – Direzione Territoriale Calabria – Ufficio Aeroportuale di Reggio Calabria e all'Ufficio di Polizia di Frontiera Aeroportuale, tramite apposita segnalazione contenente in modo sommario i dati della segnalazione.

ART. 13 Rinvio

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

ART. 14 Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 dell'1 febbraio 2025.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.
3. La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza del Direttore Territoriale Calabria n. 2/2024.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Reggio Calabria, 31/1/2025

IL DIRETTORE TERRITORIALE